



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Circolare n. 32/2014

Direzione Centrale Servizi Elettorali
Prot. Uscita del 01/07/2014
Numero: 0012318
Classifica:

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
nelle regioni a statuto ordinario



LORO SEDI

e, per conoscenza

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna

LORO SEDI

AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE
PROVINCE AUTONOME DI

TRENTO E BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA
VALLE D'AOSTA - SERVIZI DI PREFETTURA

AOSTA

OGGETTO: Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali nelle regioni a statuto ordinario. Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale.

Com'è noto, l'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, ha dettato, tra l'altro, una serie di norme per la costituzione, con procedimento elettorale di secondo grado, sia dei consigli delle città metropolitane, sia dei presidenti e dei consigli delle province non costituite in città metropolitane.

Ferma restando la disciplina delle modalità di indizione, organizzazione e svolgimento dei procedimenti elettorali in capo agli Enti territoriali interessati, si rappresenta che - sia in sede parlamentare sia nel Tavolo di lavoro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con le Associazioni rappresentative delle Autonomie locali - è emersa l'esigenza di fornire un contributo da parte del Ministero dell'Interno, almeno nella fase di prima applicazione della legge, attesa l'opportunità di adottare criteri uniformi sul territorio nazionale di tutti i relativi procedimenti elettorali.

Si tenga presente, comunque, che l'organizzazione concreta delle consultazioni ed ogni onere finanziario correlato non possono che far capo all'Ente territoriale interessato.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

D'intesa con il suddetto Tavolo di lavoro presso la Presidenza del Consiglio, presieduto dal Sottosegretario per gli Affari Regionali, sono state predisposte, in allegato alla presente, delle "Linee guida" per lo svolgimento delle distinte consultazioni elettorali, che le SS. LL. sono pregate di trasmettere ai presidenti di provincia ancora in carica o ai commissari straordinari nominati per la provvisoria amministrazione della provincia nonché a tutti i sindaci, per quanto di rispettiva competenza.

Resta inteso che, ovviamente, le elezioni disciplinate dalla legge in oggetto e dalla presente circolare si svolgeranno nel corso del corrente anno, in sede di prima applicazione, nelle città metropolitane, esclusa Reggio Calabria (scadenza mandato organi in carica: primavera 2016) e nelle province, non costituite in città metropolitane, dove gli organi di governo elettivi sono cessati dalla carica per scadenza naturale del mandato o, in via anticipata, per altra causa; al momento, pertanto, le elezioni provinciali non si svolgeranno nelle province di Imperia, Viterbo, L'Aquila e Caserta (scadenza mandato: primavera 2015) e nelle province di Vercelli, Mantova, Pavia, Treviso, Ravenna, Lucca, Macerata e Campobasso (scadenza mandato: primavera 2016).

IL MINISTRO
Angelino Alfano



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Legge 7 aprile 2014, n. 56 - Elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali
Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale

1) Data delle votazioni

L'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, come modificato dall'articolo 23, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014 stabilisce che le elezioni del consiglio metropolitano si svolgono "entro il 30 settembre 2014" (comma 15), fatte salve le specifiche disposizioni per la città metropolitana di Reggio Calabria (comma 18); che le elezioni del presidente e del consiglio della provincia i cui organi sono già scaduti si svolgono "entro il 30 settembre 2014" (comma 79, lettera a); che le elezioni del presidente della provincia e del consiglio provinciale i cui organi scadranno successivamente si svolgono "entro trenta giorni dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato" (comma 79, lettera b).

Tanto premesso, si suggerisce che, con riferimento ai consigli metropolitani ed ai presidenti e consigli delle province (non costituite in città metropolitane) nelle quali gli organi di governo elettivi sono scaduti - considerando l'opportunità di svolgimento contestuale in tutte le regioni a statuto ordinario delle suddette elezioni di secondo grado - la giornata per lo svolgimento di tali consultazioni possa essere individuata in **domenica 28 settembre 2014**, con inizio delle operazioni di voto **alle ore 8** e chiusura delle operazioni stesse **alle ore 20**.

2) Calendario degli adempimenti

Per comodità di lettura, si allega una tabella riassuntiva dei principali adempimenti del procedimento e dei relativi termini per l'elezione dei consigli metropolitani e per l'elezione dei presidenti e dei consigli provinciali (Allegato A).

3) Indizione dei comizi elettorali

I comizi per l'elezione dei consigli metropolitani sono indetti con provvedimento del sindaco del comune capoluogo, che è di diritto sindaco metropolitano (commi 15 e 19). I comizi per l'elezione dei presidenti e dei consigli provinciali vengono convocati con provvedimento del presidente della provincia o del commissario straordinario.

Il provvedimento di indizione dei comizi elettorali potrebbe opportunamente essere adottato entro il 40° giorno antecedente quello della votazione (ad esempio, entro il 19 agosto 2014 nel caso ipotizzato di svolgimento delle elezioni il 28 settembre c. a.).

Il provvedimento stesso potrebbe essere opportunamente pubblicato, entro il medesimo 40° giorno antecedente quello della votazione, sul sito internet della provincia.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

4) Costituzione dell'ufficio elettorale per le operazioni di esame delle candidature, di votazione e scrutinio e di proclamazione dei risultati

La presente legge, a più riprese, sia per le elezioni dei consigli metropolitani, sia per le elezioni dei presidenti e consigli provinciali, fa riferimento ad un "ufficio elettorale appositamente costituito, in sede di prima applicazione, presso l'amministrazione provinciale" o "presso la sede della provincia".

E' da ritenere, pertanto, che già al momento della convocazione dei comizi elettorali il presidente della provincia o il commissario straordinario, con apposito provvedimento, possa costituire un ufficio elettorale, del quale siano chiamati a far parte dirigenti, funzionari e altri dipendenti dell'amministrazione provinciale.

In particolare, ferma restando l'autonomia organizzativa dell'ente provinciale nelle attività operative di competenza concernenti, ad esempio, la predisposizione e fornitura di schede di voto ed altro materiale elettorale (liste sezionali, verbali, tabelle di scrutinio, ecc.), è previsto che, nell'ambito del predetto ufficio elettorale, debba istituirsi un seggio elettorale (che potrebbe articolarsi, ove necessario per assicurare la regolarità delle operazioni di voto e di scrutinio, anche in sottosezioni: vedasi par. 10) composto da un dirigente o da un funzionario della provincia, che lo presiede, e da quattro funzionari o impiegati dell'Ente stesso, di cui uno con funzioni di segretario.

5) Individuazione del corpo elettorale al 35° giorno antecedente la votazione

Il corpo elettorale, sia per le elezioni dei consigli metropolitani, sia per le elezioni dei presidenti e dei consigli provinciali, è costituito dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica.

Non possono, quindi, far parte del corpo elettorale gli ex amministratori elettivi dei comuni, cioè i sindaci e i consiglieri comunali, nei casi in cui il comune risulti per qualsiasi motivo commissariato. Ovviamente, non sono elettori neppure gli organi non elettivi (commissari o componenti di commissioni straordinarie) nominati per la provvisoria amministrazione del comune.

Ai fini della individuazione corretta del corpo elettorale e dei successivi adempimenti correlati alla formazione delle liste elettorali, i segretari comunali, nei tre giorni compresi tra il 34° e il 32° antecedenti quello della votazione, dovranno far pervenire, ove possibile con posta elettronica certificata, all'ufficio elettorale costituito presso la provincia apposita attestazione con l'elenco e le generalità complete (nome, cognome, sesso, luogo e data di nascita) del sindaco e di ciascun consigliere comunale in carica alla data del 35° giorno antecedente quello della votazione.

Sulla base delle predette attestazioni, l'ufficio elettorale della provincia formerà la lista sezionale degli aventi diritto al voto.

Il numero complessivo degli aventi diritto al voto al 35° giorno antecedente la votazione è reso noto - attraverso la sua pubblicazione sul sito internet della provincia - ove possibile entro il 30° giorno antecedente la votazione, ai fini del corretto calcolo



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

del numero minimo di sottoscrizioni a corredo della presentazione dei candidati a presidente della provincia e delle liste dei candidati a consigliere provinciale e a consigliere metropolitano.

6) Presentazione delle liste di candidati ai consigli metropolitani o provinciali e delle candidature a presidente di provincia: modalità e termini

Le liste dei candidati alle elezioni dei consigli metropolitani nonché (per le province non costituite in città metropolitane) le liste per i consigli provinciali e le candidature a presidente della provincia si presentano all'ufficio elettorale costituito presso la provincia dalle ore 8 alle ore 20 del 21° giorno e dalle ore 8 alle ore 12 del 20° giorno antecedenti quello di votazione; nell'ipotesi di voto il 28 settembre, quindi, dalle 8 alle 20 del 7 settembre e dalle 8 alle 12 dell'8 settembre 2014. Le modalità di presentazione di liste e candidati sono disciplinate dalla legge n. 56/2014 e le relative disposizioni si intendono pertanto solo integrate con la presente nota di indirizzo.

Il consiglio metropolitano è composto (comma 20), oltre che dal sindaco del comune capoluogo:

- da 24 consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;
- da 18 consiglieri nelle città metropolitane con popolazione superiore a 800.000 e fino a 3 milioni di abitanti;
- da 14 consiglieri nelle città metropolitane con popolazione pari o inferiore a 800.000 abitanti.

Il consiglio provinciale è composto (comma 67), oltre che dal presidente della provincia:

- da 16 consiglieri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;
- da 12 consiglieri nelle province con popolazione superiore a 300.000 e fino a 3 milioni di abitanti;
- da 10 consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente pari o inferiore a 300.000 abitanti.

Si ritiene che, in linea con quanto uniformemente previsto dalla restante normativa elettorale, anche in tutte le disposizioni elettorali della legge n. 56/14 ogni richiamo alla popolazione residente non possa che intendersi riferito alla popolazione quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione (risultati ufficiali del censimento del 9 ottobre 2011: vedasi d. P. R. 6 novembre 2012, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012 - Serie Generale).

Sia per l'elezione dei consigli metropolitani (vedi allegato B), sia per quelle dei consigli provinciali (vedi allegato C) le liste di candidati, concorrenti in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della città metropolitana o della provincia, devono essere composte da un numero di candidati non inferiore alla metà



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

del numero dei consiglieri da eleggere. Il comma 70 per i consigli provinciali prevede anche un numero massimo di candidati per lista, pari ai consiglieri da eleggere, mentre il comma 26 per il consiglio metropolitano non fissa alcun limite massimo di candidati.

Sono eleggibili a consigliere metropolitano o a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri in carica dei comuni della provincia.

Limitatamente alle prime elezioni di ciascun presidente e consiglio provinciale sono eleggibili anche i "consiglieri provinciali uscenti" (comma 80).

In tale ultima categoria di eleggibili (che godono solo dell'elettorato passivo ma non di quello attivo) si ritiene che debbano rientrare tutti gli amministratori di origine elettiva, cioè i consiglieri provinciali (tra cui i presidenti) delle province i cui organi sono scaduti per fine mandato o per anticipato scioglimento negli anni ricompresi tra la fine del 2011 e il 2014, purché gli amministratori stessi fossero in carica al momento della scadenza o della fine anticipata della consiliatura e non si fossero dimessi prima di tale evento.

Viceversa, non godono dell'elettorato passivo né i presidenti e consiglieri provinciali che, per motivi diversi, si sono dimessi dalla carica prima della fine del mandato consiliare, né i commissari per la provvisoria amministrazione della provincia, ove non siano stati eletti nella precedente consiliatura presidenti o consiglieri provinciali.

Per l'elezione del presidente della provincia sono eleggibili i sindaci della provincia il cui mandato scade non prima di diciotto mesi dallo svolgimento dell'elezione stessa e, in sede di prima applicazione, anche i consiglieri provinciali uscenti, nei sensi e nei limiti già illustrati.

Le liste di candidati, sia per i consigli metropolitani che per i consigli provinciali, devono essere sottoscritte da "almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto", mentre le candidature a presidente della provincia devono essere sottoscritte da "almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto". Nelle anzidette Tabelle (Allegati B, sesta colonna, e C, sesta e settima colonna) è inserito anche il numero minimo di sottoscrittori di ogni lista di candidati e di ogni candidatura a presidente, con arrotondamento all'unità superiore qualora il relativo numero contenga una cifra decimale. Tali numeri sono indicati solo a titolo orientativo, in quanto calcolati sull'entità complessiva di sindaci e consiglieri comunali spettanti ad ogni comune della città metropolitana o della provincia in base alla normativa vigente al momento delle elezioni a suo tempo svolte da ciascun comune.

Resta inteso, tuttavia, che il corpo elettorale e, quindi, il suddetto numero minimo di sottoscrizioni andranno calcolati in base al numero effettivo di aventi diritto al voto accertato, come detto, al 35° giorno antecedente la votazione.

La legge n. 56/2014 prevede anche delle disposizioni a tutela della rappresentanza di genere nelle liste, ma tali disposizioni non si applicheranno per i



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa (commi 27 e 28 e commi 71 e 72).

La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati e delle candidature a presidente della provincia (da produrre su moduli a forma libera con il contrassegno, nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati e sottoscrizioni autenticate) devono essere accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione delle candidature.

Sia tali accettazioni, sia le firme dei sottoscrittori delle liste potranno essere autenticate da uno dei soggetti e con le modalità previste dall'articolo 14 della legge n. 53 del 1990.

Si esprime l'avviso, inoltre, che i candidati non possono sottoscrivere le liste o le candidature a presidente, né della propria lista o candidatura, né di altre liste o candidature concorrenti per la medesima elezione.

Le liste, inoltre, devono essere corredate di un contrassegno elettorale di forma circolare da riprodurre nella scheda di votazione, al cui interno possono essere contenuti, anche in forma composita, simboli di partiti o gruppi politici rappresentati nel Parlamento nazionale o europeo o nel consiglio regionale della regione del cui ambito territoriale fa parte la città metropolitana o la provincia. Qualora il contrassegno contenga simboli di tali partiti o gruppi politici, deve essere depositato un atto di autorizzazione all'uso del simbolo da parte del presidente o segretario o rappresentante legale, a livello nazionale o regionale o provinciale, del partito o gruppo politico in questione, autenticato ai sensi dell'art. 14 della legge n. 53 del 1990.

I contrassegni depositati non devono essere tra loro confondibili, non possono comunque riportare simboli o diciture tradizionalmente utilizzati da altri partiti o movimenti politici e non devono riprodurre immagini o soggetti religiosi, pena la loro ricasazione.

Le dichiarazioni di presentazione sia delle liste di candidati per le elezioni dei consigli metropolitani o provinciali, sia dei candidati alla carica di presidente della provincia possono contenere la designazione del nominativo di un delegato effettivo ed, eventualmente, anche di un delegato supplente, che possa sia ricevere le comunicazioni di ammissione o ricasazione della lista, sia presenziare alle operazioni dell'Ufficio elettorale di sorteggio delle liste e dei candidati a presidente ammessi, designando anche i rappresentanti di lista o di candidato a presidente presso il seggio e presso le eventuali sottosezioni. In mancanza di designazione dei delegati, ogni eventuale comunicazione relativa agli atti del procedimento sarà fatta, rispettivamente, al capolista delle liste di candidati per le elezioni dei consigli metropolitani o provinciali e ai candidati a presidente della provincia, che potranno direttamente svolgere le suddette attività dei delegati.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

7) Esame delle candidature

In sede di esame e di ammissione delle liste e delle candidature a presidente, l'Ufficio elettorale deve svolgere, in estrema sintesi, le seguenti operazioni:

- verificare che le liste dei candidati (per le elezioni dei consigli metropolitani o provinciali) e le singole candidature (per le elezioni del presidente della provincia) siano state presentate nei termini di legge;
- verificare che siano state prodotte e siano regolari le dichiarazioni di accettazione delle candidature;
- verificare che i candidati a consigliere metropolitano o provinciale siano effettivamente sindaci o consiglieri comunali in carica o che, per le elezioni dei consigli provinciali e del presidente della provincia, i candidati, anche in base ad attestazioni prodotte dal segretario della provincia, siano effettivamente presidente di provincia o consiglieri provinciali uscenti, nei sensi e nei limiti innanzi illustrati;
- verificare che i candidati a presidente della provincia siano o presidenti/consiglieri provinciali uscenti o sindaci di un comune della provincia, con mandato in scadenza non prima di diciotto mesi dalla data delle elezioni;
- verificare che siano state prodotte nel numero minimo prescritto e siano regolarmente autenticate le sottoscrizioni delle liste o delle candidature a presidente della provincia da parte di elettori della rispettiva consultazione;
- verificare che i contrassegni delle liste per le elezioni dei consigli metropolitani o provinciali non siano confondibili con altri presentati in precedenza, o con simboli /diciture utilizzati tradizionalmente da altri partiti o movimenti, che non riproducano immagini o soggetti religiosi e - qualora contengano simboli di partiti o gruppi politici rappresentati nel Parlamento nazionale o europeo o nel consiglio regionale - che ne sia stato autorizzato l'uso da parte del presidente o segretario o rappresentante legale (a livello nazionale, regionale o provinciale) del partito o gruppo politico stesso con dichiarazione autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge n. 53/90.

Il contrassegno che non rispetta le anzidette prescrizioni deve essere sostituito dal presentatore della lista, previo invito dell'Ufficio elettorale, pena la definitiva riconsultazione della lista.

Le candidature di persone che non sono eleggibili per la relativa consultazione devono essere riconsultate dall'Ufficio.

La lista o la candidatura deve essere riconsultata anche se presentata oltre i termini o se difetta del numero minimo di sottoscrizioni debitamente autenticate o, per le liste, se difetta il numero minimo di candidati ammessi con accettazione della candidatura debitamente autenticata. Per le elezioni del consiglio provinciale, in caso di liste che superano il numero massimo di candidati presentabili, l'Ufficio riduce le liste al numero consentito, riconsultando le ultime candidature in base all'ordine di presentazione della lista stessa.

Nel caso di doppia sottoscrizione per più liste per la medesima elezione o per più candidature a presidente, è considerata valida la sottoscrizione autenticata prima.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

L'Ufficio elettorale deve completare l'esame delle liste e candidature a presidente presentate entro il 18° giorno antecedente quello della votazione (cioè entro il 10 settembre in caso di voto il 28 settembre), comunicandone subito l'esito ai delegati delle liste o dei candidati a presidente o, se tali delegati non sono stati designati, ai capolista e ai candidati a presidente.

Per l'eventuale sostituzione del contrassegno, per la sanatoria di irregolarità o per ogni eventuale integrazione istruttoria, l'Ufficio può assegnare un termine massimo di 24 ore, decorso inutilmente il quale la lista o la candidatura deve essere definitivamente riusata. In caso di sostituzione del contrassegno aderendo all'invito dell'Ufficio elettorale, tutte le sottoscrizioni e i restanti atti eventualmente prodotti con il precedente contrassegno sono considerati validi, ove regolari per ogni altro aspetto.

L'Ufficio elettorale deve concludere la propria attività, adottando i provvedimenti definitivi di ammissione o riusazione delle liste o candidature, entro il termine massimo del 15° giorno antecedente quello della votazione, cioè, sempre considerando la data di votazione del 28 settembre, entro il 13 settembre. Il giorno stesso o il giorno successivo, l'Ufficio procede, previa convocazione dei delegati (o capolista e candidati a presidente), al sorteggio del numero d'ordine in base al quale i contrassegni delle liste e i nominativi dei candidati a presidente della provincia dovranno essere riprodotti sulle schede di voto.

8) Pubblicazione online delle candidature ammesse

Le liste con i nominativi dei candidati a consigliere metropolitano e quelle a consigliere provinciale nonché le candidature alla carica di presidente della provincia, secondo l'ordine risultante dal relativo sorteggio effettuato dall'Ufficio elettorale, devono essere pubblicate nel sito internet della provincia entro l'8° giorno antecedente quello della votazione.

9) Propaganda elettorale

La legge n. 56/2014 non detta norme in materia di propaganda elettorale; per la particolarità e limitatezza del corpo elettorale, non può ritenersi applicabile la disciplina della propaganda elettorale tramite pubbliche affissioni di cui alla legge n. 212/56 e successive modificazioni, tesa a rendere note le liste e i candidati a tutto il corpo elettorale che partecipa alle elezioni dirette.

Si ritiene, pertanto, di non dover dettare particolari prescrizioni sulle forme di propaganda elettorale, tanto più che i candidati sono, nella quasi totalità (fatti salvi i "consiglieri provinciali uscenti") sindaci o consiglieri comunali in carica, nei confronti dei quali opera il divieto di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale, di cui all'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. Detti candidati, da cittadini, possono compiere attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle proprie competenze.

10) Costituzione e ubicazione dei seggi elettorali

La legge prevede che presso l'ufficio elettorale sia costituito un seggio elettorale, che può avere la composizione già illustrata al punto 4); nulla vieta, tuttavia, che, al fine di garantire il sereno e ordinato svolgimento delle operazioni di voto in una sola giornata dalle 8 alle 20, nelle province e nelle città metropolitane con maggior numero di elettori si possano creare - anche con lo stesso provvedimento di costituzione dell'ufficio elettorale - delle "sottosezioni" (aventi analoga composizione del seggio "centrale") svolgendo anch'esse le operazioni di voto e scrutinio per gli elettori non assegnati al suddetto seggio "centrale".

Ed invero, per ogni città metropolitana o provincia, nelle Tabelle sopracitate (Allegati B, settima colonna, e C, ottava colonna), viene suggerito un determinato numero di sottosezioni da costituire oltre al seggio centrale (a seconda del numero complessivo di elettori da 0 a 3 sottosezioni), prevedendo un numero di elettori per seggio/sottosezione comunque inferiore a 980.

Per motivi organizzativi, si possono ubicare tutti i seggi/sottosezioni nella stessa sede, presso un fabbricato o altro locale in proprietà o in uso all'amministrazione provinciale (aula consiliare, uffici amministrativi, centri per l'impiego, centri di formazione professionale, ecc.), presumibilmente nel comune capoluogo di provincia. I seggi/sottosezioni potranno essere costituiti anche nella stessa sala, purché vengano opportunamente distanziati e segnalati per evitare disagi agli elettori o turbative alla regolarità delle operazioni di voto.

11) Formazione delle liste sezionali

Il corpo elettorale come sopra individuato al punto 5) deve formare oggetto della lista sezionale per il seggio centrale e, in caso di sottosezioni, di una lista per il seggio centrale e di una lista distinta per ciascuna sottosezione, con l'indicazione delle generalità di ogni elettore (cognome, nome, sesso, data e luogo di nascita).

A seconda della fascia demografica di appartenenza del proprio comune, l'elettore riceverà una scheda di voto di colore diverso ed esprimerà un voto avente per legge un diverso "indice di ponderazione" (cioè un diverso valore). Per un'opportuna differenziazione, le schede di voto avranno anche l'indicazione sulla parte esterna della fascia demografica cui appartiene il comune dell'amministratore. I colori delle schede di votazione per ogni fascia demografica di appartenenza dei comuni sono indicati nella apposita Tabella (Allegato D).

Si ritiene che, per agevolare le operazioni del seggio/sottosezione di consegna della scheda spettante a ciascun elettore, nella compilazione delle liste sezionali non è opportuno che gli elettori vengano elencati in ordine alfabetico complessivo.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Viceversa, appare preferibile che i comuni della città metropolitana o provincia vengano ordinati per fascia demografica e, poi, nell'ambito della rispettiva fascia demografica, in ordine alfabetico. Per ogni comune, gli elettori sono inseriti in lista in ordine alfabetico, opportunamente antepoendo il nominativo del sindaco ai nominativi dei consiglieri.

Per evitare errori nella consegna delle schede di voto, nella lista sezionale, accanto al nominativo di ogni elettore, potrebbe essere apposta l'Indicazione del colore della scheda spettante.

Sempre per agevolare le operazioni del seggio, consentendo l'identificazione e l'accesso al voto contemporaneamente di più elettori, le liste sezionali possono essere suddivise in due distinti elenchi, avendo cura di non frazionare tra più elenchi il sindaco e i consiglieri di uno stesso comune.

Nel caso di costituzione di sottosezioni, gli elettori, ovviamente, dovranno essere ripartiti in proporzione al loro numero complessivo, avendo cura anche in questo caso di non frazionare tra più seggi/sottosezioni il sindaco e i consiglieri di uno stesso comune.

Nel caso in cui si verificano cambiamenti nel corpo elettorale che intervengano tra il 35° giorno antecedente ed il giorno prima della votazione (ad esempio nel caso di surroghe di consiglieri comunali, dimissioni efficaci, ecc...), il segretario comunale ne deve dare immediatamente comunicazione all'Ufficio elettorale, che provvede a fare apposite annotazioni sulla lista sezionale.

12) Rappresentanti di lista o dei candidati presidenti di provincia

Il delegato effettivo (o, in caso di impedimento, il delegato supplente) designato nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati o della candidatura a presidente della provincia, come illustrato innanzi al punto 6), può, a sua volta, designare un solo rappresentante della lista o del candidato presidente presso ciascun seggio/sottosezione costituito. In mancanza di designazione di delegati, la designazione del rappresentante della lista o del candidato presidente può essere fatta esclusivamente dal capolista della lista di candidati per le elezioni dei consigli metropolitani o provinciali e dal candidato presidente. Le designazioni, autenticate ai sensi dell'art. 14 della legge n. 53/90, devono pervenire all'Ufficio elettorale entro le ore 15 del sabato, oppure direttamente al seggio/sottosezione prima dell'inizio delle operazioni di voto.

Il rappresentante della lista o del candidato presidente presso il seggio/sottosezione può anche non essere elettore della consultazione, purché sia in possesso dell'elettorato attivo per la Camera dei deputati; per dimostrare tale qualità, è sufficiente esibire al presidente la tessera elettorale.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

13) Materiale in dotazione ai seggi (schede di voto, urne, verbali, tabelle di scrutinio)

Ad ogni seggio/sottosezione, oltre alla lista sezionale, sono preventivamente consegnate dall'Ufficio elettorale le schede di voto.

Si allegano alla presente per opportuna, preventiva informazione i modelli "generici" delle schede, sia per la parte interna, sia per la parte esterna, predisposti e suggeriti da questo Ministero in formato A4 distintamente per le elezioni dei consigli metropolitani (Allegato E), per le elezioni dei presidenti di provincia (Allegato F) e per le elezioni dei consigli provinciali (Allegato G).

Il modello di scheda di voto per l'elezione dei consigli metropolitani, diviso in quattro parti verticali, prevede per ogni parte un numero massimo di riquadri pari a quattro. All'interno di ogni riquadro, sono stampati, nella parte superiore a sinistra, il contrassegno della lista avente 3 cm. di diametro e, sotto, una riga tratteggiata per l'espressione di un voto di preferenza per un candidato della lista stessa.

Il modello di scheda per l'elezione dei presidenti di provincia è diviso in due parti verticali e prevede per ogni parte un numero massimo di riquadri pari a tre. All'interno del riquadro, è stampato solo il nome e cognome del candidato presidente.

La scheda per i consigli provinciali è divisa in quattro parti verticali e prevede per ogni parte un numero massimo di riquadri pari a quattro. All'interno di ogni riquadro, sono stampati, nella parte superiore, una riga tratteggiata per l'espressione del voto per un candidato e, nella parte inferiore a destra, il contrassegno di lista avente solo 2 cm. di diametro (posto in posizione defilata, si rendere evidente che il voto va espresso solo per il candidato).

Nella parte esterna di ogni scheda sono stampati dei riquadri con l'indicazione del tipo di consultazione, della fascia demografica di appartenenza del comune dell'amministratore-elettore, prevedendo anche appositi spazi per apporvi il timbro (fornito dalla provincia) e la firma o sigla di uno degli scrutatori.

In relazione al numero di elettori di comuni delle varie fasce demografiche, deve essere stampato e consegnato al seggio/sottosezione un corrispondente numero di schede di voto, maggiorato, di massima, del 10 per cento.

Ad ogni seggio/sottosezione vanno altresì preventivamente consegnati, oltre al materiale di cancelleria che si ritenga utile per il funzionamento del seggio stesso (ad es.: penne, matite, timbro e tampone inchiostro, scatole o buste e spago o scotch per il confezionamento dei plichi, ecc.), un'urna per ogni consultazione (in caso di elezioni provinciali, una per il presidente ed una per il consiglio) per contenerci le schede votate nonché un esemplare di verbale delle operazioni del seggio ed una tabella di scrutinio per ciascuna consultazione.

Tutto il materiale necessario alle operazioni viene fornito dall'Ufficio elettorale al seggio/sottosezione prima dell'inizio dell'autenticazione delle schede.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

14) Autenticazione delle schede di votazione

Il seggio/sottosezione deve autenticare le schede di votazione in numero corrispondente a quello degli elettori iscritti nella lista sezionale.

Le operazioni di autenticazione consistono nella apposizione, all'interno dell'apposito riquadro collocato nella parte esterna della scheda, della firma o sigla di uno scrutatore e del timbro dell'amministrazione provinciale.

Può suggerirsi di far svolgere tali operazioni il sabato pomeriggio, dalle ore sedici in poi; ciò eviterebbe la sovrapposizione di tali adempimenti con quelli relativi alle votazioni. L'Ufficio elettorale potrebbe, tuttavia, prevedere l'insediamento del seggio/sottosezione la domenica mattina alle ore sei, al fine di procedere comunque alla suddetta autenticazione delle schede prima dell'inizio delle votazioni.

15) Operazioni di votazione, ammissione degli elettori e modalità di voto

Le operazioni di voto si svolgono nell'unica giornata di domenica, come detto dalle ore otto alle ore venti, alla presenza dei rappresentanti di lista e di candidato a presidente, se designati.

Gli elettori, per essere ammessi al voto, possono esibire un documento di riconoscimento in corso di validità o, in alternativa, possono essere riconosciuti per conoscenza personale da parte di uno dei componenti del seggio/sottosezione. Gli estremi del documento di identificazione o la firma del componente del seggio che attesta l'identità dell'elettore vengono apposti sulla lista sezionale accanto al nominativo dell'elettore. Inoltre, uno degli scrutatori prende nota nella lista sezionale che l'elettore ha votato.

Il presidente consegna all'elettore la scheda di voto ed una penna biro di colore nero o blu per l'espressione del voto, invitandolo a recarsi in cabina o in altra postazione munita di riparo per tutelare la segretezza del voto. Ove possibile, al fine di assicurare speditezza nelle operazioni, andrebbe previsto un congruo numero di cabine o postazioni di voto per ciascun seggio/sottosezione.

L'elettore, dopo aver votato con la suddetta penna biro nera o blu, ripiega la scheda e la riconsegna al presidente, che l'inserisce nell'urna.

Nel caso in cui la scheda consegnata risulti "deteriorata", cioè con vizi tipografici o con altre macchie o strappi provocati involontariamente dall'elettore, si ritiene che possa essere consegnata all'elettore una nuova scheda, previa restituzione della scheda deteriorata. Quest'ultima scheda, per semplicità del procedimento, potrà essere immediatamente eliminata, prendendone nota a verbale.

Durante le operazioni di voto, come anche in occasione di quelle di scrutinio, devono essere sempre presenti almeno tre componenti del seggio.

Le operazioni di voto si concludono alle ore venti; tuttavia, se a quell'ora vi siano ancora degli elettori nei locali del seggio/sottosezione, questi ultimi dovranno essere ammessi a votare anche oltre il predetto orario. Successivamente, dovrà



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

essere conteggiato il numero dei votanti per ogni consultazione, verbalizzandone le risultanze.

Per l'elezione dei consigli metropolitani, l'elettore vota per una delle liste, apponendo un segno sul contrassegno della lista stessa. L'elettore può anche esprimere un solo voto di preferenza esclusivamente per un candidato consigliere della lista votata, scrivendone il cognome o il nome e cognome in caso di omonimia sulla riga tratteggiata posta sotto il contrassegno. I voti di preferenza scritti immediatamente sotto la prima preferenza e/o quelli attribuiti ad un candidato di una lista diversa da quella votata sono da considerare nulli.

Per l'elezione dei consigli provinciali, non è prevista l'espressione del voto di lista; pertanto l'elettore vota solo per un candidato ricompreso in una delle liste, scrivendone il cognome o il nome e cognome sulla riga tratteggiata posta in posizione superiore nel riquadro della lista, sopra il contrassegno che, come già detto, è stampato in posizione defilata in fondo sulla destra. Il segno eventualmente apposto sul contrassegno di una delle liste non ha alcuna giuridica rilevanza. Pertanto, il voto per un candidato consigliere deve considerarsi valido anche se l'elettore ha apposto un segno sul contrassegno di una lista diversa da quella del candidato votato o ha scritto il nominativo del candidato prescelto in uno spazio diverso da quello della lista di appartenenza. La scheda, viceversa, dovrebbe essere annullata in caso di voto espresso per due o più candidati.

Per l'elezione del presidente della provincia, l'elettore vota esclusivamente per uno dei candidati a tale carica, apponendo un segno di voto sul cognome e nome del candidato medesimo.

16) Operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio, al fine di garantire il necessario recupero psico-fisico dei componenti del seggio/sottosezione, possono essere rinviate alle ore otto del lunedì successivo.

Ovviamente, anche le operazioni di scrutinio si svolgono alla presenza dei rappresentanti di lista designati ed intervenuti.

Le schede di voto sono estratte dall'urna e spogliate una alla volta.

I risultati dello spoglio sono man mano raccolti e riassunti nella tabella di scrutinio. Le schede, come detto, hanno un colore diverso, in relazione al diverso valore "ponderato" del voto che da ciascun elettore viene espresso. Pertanto, la tabella di scrutinio si comporrà (per ogni lista per il consiglio metropolitano, per ogni candidato a consigliere metropolitano o provinciale e per ogni candidato a presidente) di un numero di "tabelline" pari a quello delle fasce demografiche dei comuni della città metropolitana o provincia; in ciascuna di esse verrà presa nota dei voti attribuiti con le schede della rispettiva fascia.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Nella tabella di scrutinio e nello stesso verbale devono essere riportati, oltre al numero dei voti validi attribuiti ad ogni lista e ad ogni candidato, anche il numero dei voti dichiarati nulli e delle schede bianche.

Si ritiene che valga comunque il principio generale di salvaguardia della validità del voto, salvo il caso di segni di riconoscimento, che portano all'annullamento del voto.

Pertanto, si esprime l'avviso che possano essere dichiarati nulli i voti contenuti in schede che:

- non sono quelle autenticate dal seggio elettorale;
- non consentono di risalire in maniera univoca alla volontà dell'elettore (ad esempio, perché sono stati apposti segni di voto su più contrassegni di lista o su più candidati presidente o perché è stato scritto il nome di più candidati consiglieri provinciali, della stessa lista o di più liste);
- contengono scritte o altri segni di chiara riconoscibilità del voto.

Le decisioni sull'assegnazione dei voti sono rimesse, come di consueto, alla prudente valutazione dei componenti del seggio/sottosezione ed in particolare del presidente. Questi, sentito il parere degli scrutatori, decide su difficoltà, incidenti, reclami e proteste che si verificano nel corso delle operazioni elettorali e su ogni eventuale contestazione nell'assegnazione o meno dei voti. Nel verbale si fa menzione delle eventuali contestazioni e delle decisioni assunte.

Per ciascuna consultazione, i modelli di verbale delle operazioni dei seggi/sottosezioni, le correlate tabelle di scrutinio nonché tutti i modelli di scheda specifici per ciascuna fascia demografica verranno pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno. Ad ogni buon fine, si trasmettono sin d'ora (Allegati I, H ed L) stralci dei modelli delle tabelle di scrutinio, significando che gli uffici elettorali presso la provincia potranno opportunamente adattarli alla situazione locale, inserendovi, ad esempio, solo le tabelline delle fasce demografiche dei comuni della relativa città metropolitana o provincia, considerando, al contempo, anche il numero delle liste e dei candidati presentati per quelle specifiche elezioni.

17) Proclamazione dei risultati

Alla proclamazione dei risultati provvede per legge l'ufficio elettorale in base ai verbali e alle tabelle di scrutinio redatti a conclusione delle operazioni del seggio centrale e dalle eventuali sottosezioni.

Alla proclamazione si provvede il giorno stesso delle operazioni di scrutinio o, al massimo, il giorno successivo, alla presenza dei rappresentanti di lista o del candidato presidente eventualmente designati presso il seggio centrale.

L'ufficio, prima di accertare i risultati complessivi e proclamare gli eletti, esamina gli eventuali reclami e contestazioni e corregge anche eventuali, meri errori materiali occorsi nella predisposizione dei verbali.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Le operazioni dell'ufficio sono riassunte in apposito verbale di proclamazione, il cui modello, distinto anch'esso per ciascuna consultazione, verrà pubblicato sul sito internet di questo Dicastero.

In particolare, l'ufficio elettorale procede a calcolare innanzitutto l'indice di ponderazione del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica, tenendo conto ovviamente dei dati del censimento ufficiale della popolazione e seguendo tutti i vari passaggi dell'iter di calcolo stabilito dall'allegato A alla legge.

Per agevolare tali operazioni, si ritiene utile pubblicare sul sito di questo Dicastero un prospetto di calcolo dei valori percentuali di popolazione di ciascuna fascia, con le successive rideterminazioni di tali valori percentuali previste dalla lettere c) e d) del suddetto allegato A alla legge; **il conseguente calcolo dell'indice di ponderazione riportato in tale prospetto, tuttavia, sarà puramente indicativo, in quanto calcolato provvisoriamente considerando l'entità complessiva di sindaci e consiglieri comunali "spettanti" ad ogni comune della fascia demografica in base alla normativa vigente al momento delle elezioni a suo tempo svolte da ciascun comune.**

Resta inteso, tuttavia, che il suddetto indice di ponderazione dovrà essere inevitabilmente ricalcolato dall'ufficio elettorale in sede di proclamazione degli eletti, considerando, in sede di effettuazione delle operazioni di cui alla lettera e) del medesimo allegato A, il numero effettivo di aventi diritto al voto accertato al momento delle elezioni.

Successivamente, l'ufficio elettorale procede alle seguenti operazioni:

1) **per le elezioni del consiglio metropolitano, accerta, per ogni lista e per ogni candidato, il numero dei voti attribuiti dagli elettori di ciascuna fascia demografica, sommando, nel caso di sottosezioni, i voti riportati per ogni fascia demografica presso il seggio centrale e presso le eventuali sottosezioni; moltiplica, poi, per ogni fascia, il numero dei voti attribuiti ad ogni lista e ad ogni candidato per il relativo indice di ponderazione del voto e somma tra di loro, sempre per ogni lista e per ogni candidato, i voti ponderati così ottenuti in tutte le fasce, accertando così la cifra elettorale ponderata di ogni lista e la cifra individuale ponderata di ogni candidato; conseguentemente, forma, per ciascuna lista, la graduatoria dei candidati, secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali ponderate.**

Successivamente, l'ufficio assegna a ciascuna lista il numero di consiglieri spettanti in applicazione del metodo d'Hondt (comma 36). Quindi, in ragione del numero di seggi spettanti ad ogni lista, proclama eletti i candidati della lista stessa seguendo la suddetta graduatoria delle cifre individuali ponderate (comma 37). A parità di cifra individuale ponderata, è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista e, in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane (comma 38);



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

2) per le elezioni del presidente della provincia, accerta, per ogni candidato a presidente, il numero dei voti attribuiti dagli elettori di ciascuna fascia demografica, sommando, nel caso di sottosezioni, i voti riportati per ogni fascia demografica presso il seggio centrale e presso le eventuali sottosezioni; moltiplica, poi, per ogni fascia, il numero dei voti attribuiti ad ogni candidato per il relativo indice di ponderazione del voto e somma tra di loro, sempre per ogni candidato, i voti ponderati così ottenuti in tutte le fasce, accertando così la cifra complessiva dei voti ponderati di ogni candidato; conseguentemente, forma la graduatoria tra tutti i candidati, proclamando eletto presidente della provincia il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti ponderati. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più giovane (comma 64);

3) per le elezioni del consiglio provinciale, accerta, per ogni candidato a consigliere provinciale, il numero dei voti attribuiti dagli elettori di ciascuna fascia demografica, sommando, nel caso di sottosezioni, i voti riportati per ogni fascia demografica presso il seggio centrale e presso le eventuali sottosezioni; moltiplica, poi, per ogni fascia, il numero dei voti attribuiti ad ogni candidato per il relativo indice di ponderazione del voto e somma tra di loro, sempre per ogni candidato, i voti ponderati così ottenuti in tutte le fasce, accertando così la cifra individuale ponderata di ogni candidato; conseguentemente, forma la graduatoria unica di tutti i candidati, secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali ponderate.

L'Ufficio proclama, poi, eletti i candidati consiglieri seguendo la suddetta graduatoria delle cifre individuali ponderate. A parità di cifra individuale ponderata, è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti e, in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane (comma 77).

18) Pubblicazione online dei risultati elettorali ed eventuali surroghe successive

I nominativi dei candidati proclamati eletti alle cariche, rispettivamente, di consigliere della città metropolitana, di presidente della provincia e di consigliere della provincia possono essere pubblicati nel sito internet della provincia entro il terzo giorno successivo a quello della loro proclamazione.

Inoltre, si esprime l'avviso che, successivamente alle proclamazioni ufficiali degli eletti effettuate dall'Ufficio elettorale, le eventuali surroghe dei consiglieri metropolitani e di quelli provinciali, previste rispettivamente dai commi 39 e 78, possono essere effettuate direttamente dai consigli stessi.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Si tenga presente, in ogni caso, che sia l'organizzazione concreta di tutte le consultazioni di cui si è trattato, ivi compresa la fornitura e stampa delle schede e del restante materiale elettorale, sia ogni onere finanziario correlato faranno capo all'Ente territoriale interessato (che, in fase di prima applicazione della legge, non può che essere la provincia anche per le elezioni del consiglio metropolitano).

Si soggiunge, infine, che le presenti "Linee Guida" sono state redatte al solo fine di agevolare il compimento degli adempimenti elettorali, alla luce della loro particolare novità, fornendo il richiesto contributo meramente tecnico; resta inteso che l'Amministrazione provinciale potrà discostarsi da tali "Linee Guida", anche adottando modelli di schede o di stampati diversi da quelli suggeriti da questo Dicastero.

CAP/ OR